

Data	19/02/2013
Ente giudicante	CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, CONSIGLIERE RELATORE DOTT.GIULIO CATALDI

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Ha pronunciato la sentenza

ORDINANZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di ruolo generale 3926/2012, promossa da

M. I. I. S.r.l.;

APPELLANTE

contro

BANCA;

APPELLATA

avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2026/2012 dell'1-20.2.2012

&&&&&

La Corte, rilevato che la presente causa è soggetta, *ratione temporis*, alla disciplina dell'art. 348 bis cpc. introdotto dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. con modifiche nella l. 7 agosto 2012, n. 134;

rilevato che il tribunale ha ritenuto l'azione di ripetizione di indebito proposta dall'appellante relativa a pagamenti effettuati in favore della banca in virtù di clausole nulle prescritta in considerazione della mancanza di prova scritta dell'esistenza di un fido e, dunque, in considerazione del carattere solutorio dei singoli versamenti (Cass. Sez. un. 24418/2010), con la conseguenza che essendo intervenuto l'unico atto di costituzione in mora pochi giorni prima del compimento del decennio dalla chiusura del conto, nulla poteva essere più ripetuto;

rilevato che l'appellante contesta la decisione:

a) perché aveva negato nel corso del giudizio, l'invocato ordine di esibizione ex art.210 cpc finalizzato ad ottenere la prova dell'apertura di credito;

b) perché non aveva considerato che la banca non aveva mai disconosciuto o negato l'affidamento del conto;

c) perché non aveva considerato (sulla scorta di una più attenta lettura della sentenza della Cass., Sez. un. citata) che il costante utilizzo delle somme a credito forniva la prova dell'esistenza dell'apertura di credito;

ritenuto che l'impugnazione va dichiarata inammissibile, non avendo "una ragionevole probabilità di essere accolta";

considerato infatti che:

sub a: è principio del tutto pacifico che *“avverso le ordinanze di ammissione o rigetto delle prove, rispetto alle quali non sia più previsto il reclamo, le richieste di modifica o di revoca devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive e – in mancanza – le stesse non possono essere riproposte in sede di impugnazione”* (Cassazione civile sez. VI, 27 giugno 2012, n. 10748) e, nel caso di specie, le analitiche conclusioni formulate dall'odierna appellante non contenevano alcuna menzione di richieste istruttorie, né reiteravano quella relativa all'ordine di esibizione;

sub b): il contratto di apertura di credito doveva essere provato per iscritto, in virtù di quanto disposto dall'art.3 della l. 17 febbraio '92, n.154 (prima di tale data risultano soltanto pochissime annotazioni nei rapporti tra le parti);

sub c): il comportamento tenuto dalla banca non può valere a supplire alla mancanza del contratto scritto;

considerato, poi, che non possono essere presi in considerazione gli ulteriori motivi introdotti dall'appellante con le deduzioni scritte allegate al verbale di udienza del 13.2.2013;

considerato, infine, che è inammissibile il giuramento decisorio deferito al legale rapp.te della banca appellata, stante il chiaro limite previsto dall'art.2739 cc relativamente alla dimostrazione dei contratti per la cui validità sia prevista la forma scritta;

PQM

Visto l'art. 348 bis c.p.c. dichiara inammissibile l'appello;

condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi e 460,00 di cui e 35,00 per spese ed e 425,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

Si comunichi

Napoli 19.2.2013

Il Consigliere Estensore

Il Presidente